



CONVENZIONE

TRA



Arcelor Mittal Italia S.p.a.

con sede legale in via Brenta, 27-29 – 20139 Milano, rappresentata dall'ING. GIUSEPPE FRUSTACI.....

Struttura Commissariale

Struttura di Supporto al Commissario per la Ricostruzione del viadotto Polcevera all'autostrada A 10, di seguito denominata, per brevità, "Struttura Commissariale", rappresentata dal .. ARCH. ROBERTO TEDESCHI.....

Società Fagioli S.p.a.

con sede legale in via Ferraris, 13 Sant'Ilario D'Enza (RE), rappresentata dall'ING. ALBERTO BARABINO.....

Premesso che:

- In data 14 agosto 2018 si è verificato il crollo di un tratto del viadotto "Ponte Morandi" sul Polcevera dell'autostrada A10;
- In data 28 settembre 2018 è stato emesso il Decreto-legge n° 109, convertito in Legge in data 16 novembre 201 n° 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";
- In data 4 ottobre 2018, è stato emesso, il D.P.C.M. (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n° 3008 del 5 ottobre 2018), avente per oggetto la "Nomina del Dott. Marco BUCCI a Commissario Straordinario per la costruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-legge datato 28 settembre 2018";
- E' nota ed evidente la gravissima situazione di criticità determinata dal crollo di un tratto di viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018, che – oltre a determinare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova – ha comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalità e la logistica dell'area portuale e retroportuale, con ingenti conseguenze negative sul volume dei traffici commerciali del porto e con gravi ripercussioni in tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;
- Arcelor Mittal Genova è titolare del Compendio Industriale di Genova interamente delimitato da un muro di cinta e rete metallica, interrotto solo da appositi ingressi (c.d. varchi) sottoposti a controllo del proprio personale e del Servizio di Vigilanza;

- Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, ha stipulato un contratto con i Demolitori che hanno formato un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, ha stipulato un contratto con la Società PERGENOVA S.C.p.A., i Costruttori che ricostruiranno il viadotto;
- La Fincantieri Infrastructure, parte della Società PERGENOVA, incaricata di costruire le parti in metallo del viadotto;
- Fincantieri Infrastructure ha un contratto con la Società Fagioli per trasferire i conci del viadotto via mare, dalle sedi di costruzione (Castellamare di Stabia e Genova), e via terra, dalla banchina di sbarco (banchina ILVA) al cantiere di realizzazione del viadotto;
- La Fincantieri Genova e la Società Fagioli hanno da poco tempo acquisito l'area denominata "SOT", meglio individuata nella planimetria allegata (1) alla presente Convenzione, per stoccare temporaneamente i conci del nuovo ponte autostradale sul Polcevera;
- La Fincantieri Genova e la Società Fagioli hanno da pochissimo tempo acquisito l'area di parcheggio sita a sud della strada Guido Rossa, meglio individuata nella planimetria allegata (2) alla presente Convenzione,
- L'area denominata "SOT" potrà essere usata in parte e l'area di parcheggio sita a sud della strada Guido Rossa dovrà essere restituita al proprietario entro il giorno 02 settembre 2019;
- La Struttura Commissariale con nota CC-2019-3468 in data 24 luglio 2019, ha chiesto ad Arcelor Mittal di valutare la messa a disposizione di Fincantieri S.p.a. Genova e della Società Fagioli S.p.a., poiché per la programmazione degli arrivi degli impalcati non basteranno le aree ad oggi acquisite, a causa della presenza, in area di cantiere, del materiale proveniente dalla demolizione del ponte "Morandi"; a) l'uso temporaneo di tutta o parte dell'area adiacente alla strada di accesso del personale, come evidenziato nell'allegata (3) planimetria (denominata ex parco lamiera), per avere a disposizione maggiore area di stoccaggio; b) il passaggio temporaneo degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area "SOT", come indicato nell'allegata (4) planimetria; c) l'uso temporaneo dell'area marginale a nord dell'asta di manovra, come indicato nell'allegata (4) planimetria, al fine di agevolare il transito degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area di parcheggio a sud della strada Guido Rossi;
- L'utilizzatore della sopradescritta richiesta sarà la Società Fagioli;
- All'interno del Compendio Industriale, Arcelor Mittal Genova ha individuato un'"Area" nella zona denominata ex parco lamiera adiacente alla strada di accesso est e nelle vicinanze della portineria est dello stesso Stabilimento, meglio specificato e rappresentato nella piantina allegata (3);
- Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A 10, ha il compito primario di evitare che i Demolitori e i Costruttori ritardino la programmazione per ridare, nel più breve tempo possibile, il collegamento autostradale alla città e al porto di Genova;

Tutto ciò sopra premesso, le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano la seguente Convenzione:

Art.1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della convenzione.

Art.2

La durata della presente convenzione è **dal 06 agosto 2019 al 31 gennaio 2020.**

Art.3

La Società Arcelor Mittal Genova è titolare esclusiva dei diritti reali di godimento che insistono sull'intero Compendio Industriale sito di Genova. In forza di tale titolarità, concede a titolo gratuito quanto richiesto dalla Struttura Commissariale, con la nota CC-2019-3468 in data 24 luglio 2019, a) l'uso temporaneo di tutta o parte dell'area adiacente alla strada di accesso del personale, b) il passaggio temporaneo degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area "SOT", c) l'uso temporaneo dell'area marginale a nord dell'asta di manovra, con le prescrizioni di seguito definite;

Area denominata ex parco lamiere

Art.4

Arcelor Mittal Genova, stante la gratuità e strumentalità dell'assegnazione, che avviene senza alcuna deroga o limitazione dei diritti sul Compendio Industriale, mantiene e si riserva l'esercizio di ogni diritto nei confronti della Struttura Commissariale assegnataria dell'"Area" o di ogni soggetto a questi collegato e/o delegato e/o autorizzato. Inoltre, l'assegnazione dell'Area ha carattere gratuito, precario e temporaneo. In particolare, l'assegnazione dell'"Area" deve intendersi automaticamente revocata alla scadenza del termine di assegnazione come nel prosieguo specificato.

Art.5

La Società Arcelor Mittal Genova assegna e consegna alla Struttura Commissariale mq. 6000 dell'area in parola meglio indicata nell'allegato (5), per lo stoccaggio degli impalcati;

Art.6

La Struttura Commissariale si impegna che l'area assegnata sarà utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio degli impalcati;

Art.7

La Società Fagioli S.p.a. utilizzerà l'area consegnata solo per lo stoccaggio degli impalcati e concorderà con Arcelor Mittal, il transito almeno 24 ore prima, la data e gli orari sia l'entrata che l'uscita dei mezzi carichi dei conci dall'Area consegnata alla strada pubblica per garantire la sicurezza dei luoghi e per evitare qualsiasi interferenza con le normali attività logistico- produttive dello stabilimento, utilizzando le guardie giurate della Arcelor Mittal Genova, provvedendo al pagamento della prestazione di lavoro, limitatamente l'apertura e chiusura del cancello che dovrà essere posizionato come concordato con Arcelor Mittal;

Art.8

La Società Fagioli S.p.a. ha la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e persone nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'utilizzo dell'"Area" e si obbliga a

manlevare e a tenere indenne Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, da ogni e qualsiasi eventuale perdita, pregiudizio, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che Arcelor Mittal Genova dovesse essere chiamata a sopportare in conseguenza di azioni o pretese notificate o formulate da terzi ad Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, aventi ad oggetto danni a persone o cose che risultino da fatti illeciti, inadempimenti, atti od omissioni colposi posti in essere dalla Società Fagioli S.p.a. e/o dai suoi dipendenti/collaboratori nell'esecuzione delle suindicate attività;

Art.9

La Società Fagioli S.p.a. a garanzia di eventuali danni cagionati a cose e persone nel corso dell'esecuzione delle operazioni necessarie all'utilizzo dell'"Area", si impegna a consegnare ad Arcelor Mittal Genova copia di polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale. Inoltre, si impegna a proprie cura e spese, con riferimento all'"Area", allo svolgimento di ogni e qualunque attività ivi consentita nonché all'adozione di ogni e qualunque cautela, regolamento interno, ordine e disciplina, finalizzati a garantire e mantenere: il rispetto di norme igienico-sanitarie e di pulizia dell'area e delle eventuali strutture ivi collocate; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente; il controllo, la sorveglianza e la supervisione sull'"Area"; il decoro dell'"Area" attraverso l'utilizzo di appositi contenitori R.S.U. per la raccolta differenziata e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti; la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti prodotti e/o derivanti dall'utilizzo dell'area; il decoro dei luoghi;

Art.10

La Società Fagioli S.p.a. si impegna ad attrezzare, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, l'"Area" nel rispetto della destinazione d'uso e, inoltre, si impegna a provvedere: alla gestione dei rifiuti prodotti che, se non smaltiti in fase, dovranno essere posizionati nei depositi temporanei adeguati; o a compilare i registri di carico e scarico e allo smaltimento presso impianti autorizzati;

Art.11

La Società Fagioli S.p.a. dichiara di essere a conoscenza che, ad eccezione di quanto espressamente concordato, è vietata ogni e qualsivoglia modifica/miglioria/addizione all'"Area" durante il periodo di consegna. Si impegna a non introdurre e mantenere all'interno del Compendio Industriale e dell'"Area": animali, rifiuti, materiali tossici, combustibili, infiammabili e/o comunque pericolosi, sostanze di qualsiasi natura vietate dalla legge, armi, munizioni e oggetti pericolosi;

Art.12

Dichiara e assume, fin dal momento dell'assegnazione dell'"Area", durante l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione della predetta area e fino al termine della detenzione della medesima, di essere responsabile diretto e altresì tenuto a manlevare e tenere indenne Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, da ogni danno e/o conseguenza di qualsiasi natura derivante da violazioni di legge e/o fonte normativa e disciplinare di ogni livello, posta in essere da propri rappresentanti, preposti, dipendenti, collaboratori, incaricati, autorizzati e comunque soggetti riconducibili alla propria organizzazione, debitamente autorizzato all'ingresso nell'"Area";

Art.13

La Società Fagioli S.p.a. è consapevole che al termine del periodo di consegna temporanea dell'"Area", si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere dall'Area, ogni struttura, attrezzatura, mezzo e bene di ogni genere, provvedendo al rilascio della stessa libera, sgombera e pulita, al ripristino dei luoghi e dell'attuale recinzione dello stabilimento entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, comunque, non soggetti ad accoglimento della richiesta di proroga;

Art. 14

La Società Fagioli S.p.a. dichiara sin da ora che, attesa anche la gratuità dell'assegnazione temporanea dell'Area", di manlevare Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, da ogni eventuale danneggiamento/imbrattamento dei conci stoccati nell'Area e di non avere diritto, per qualsiasi ragione, a pretendere da Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, ristori e/o rimborsi di spese e/o indennizzi e/o rimborsi dei costi sostenuti per attrezzare o utilizzare l'Area", ivi inclusi eventuali costi derivanti da modifiche/migliorie/addizioni anche se autorizzate da Arcelor Mittal Genova.

Passaggio degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area denominata "SOT"

Art.15

Arcelor Mittal autorizza la Struttura Commissariale o ogni soggetto a questi collegato, a titolo gratuito il transito degli impalcati nell'area interessata del proprio Compendio, come meglio evidenziata nell'allegato (2), per il trasferimento dei conci dalla banchina di sbarco all'area "SOT";

Art.16

La Struttura Commissariale si impegna che il tratto di strada di interconnessione appartenente al sedime del Compendio di Arcelor Mittal tra la banchina di sbarco e l'area SOT sarà utilizzata solo per il transito dei conci dalla/per la banchina ILVA;

Art.17

La Società Fagioli S.p.a. utilizzerà la strada di interconnessione solo per il trasferimento degli impalcati e concorderà il transito con Arcelor Mittal, almeno 24 ore prima, la data e gli orari di transito, garantendo la sicurezza dei luoghi e di evitare qualsiasi interferenza con le normali attività logistico- produttive dello stabilimento;

Art.18

La Società Fagioli provvederà come concordato con Arcelor Mittal a: a) costruire due cancelli da posizionare agli estremi degli ingressi in area Arcelor Mittal; b) posizionare delle transenne lungo il tragitto stradale a Nord e a Sud al fine di meglio delimitare l'attraversamento; c) chiedere, durante il transito dei semirimorchi, una guardia di sicurezza al fine di tutelare la sicurezza interna della Società Arcelor Mittal; d) impiegare le stesse guardie giurate della Società Arcelor Mittal perché già formate in ambito marittimo e inoltre già a conoscenza delle aree oggetto della presente Convenzione; e) aprire i cancelli solo per il tempo necessario a far transitare i semirimorchi che trasferiranno i conci dalla/per la banchina ILVA; f) sostenere il pagamento della guardiania necessaria alla temporanea vigilanza che verrà chiamata almeno 24 ore prima; g) lasciare libero da qualsiasi ingombro il sedime stradale utilizzato temporaneamente;

Art.19

La Società Fagioli si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e persone nonché di manlevare e a tenere indenne Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, nel periodo di tempo di uso del tratto stradale di Arcelor Mittal, limitato dalla durata del trasferimento dei semirimorchi dalla/per la banchina ILVA nonché a non prendere unilateralmente decisioni tecniche/operative se non concordate con Arcelor Mittal. Inoltre, di manlevare e tenere indenne Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, da ogni danno e/o conseguenza di qualsiasi natura derivante da violazioni di legge e/o fonte normativa e disciplinare di ogni livello, posta in essere da propri rappresentanti, preposti, dipendenti, collaboratori, incaricati, autorizzati e comunque soggetti riconducibili alla propria organizzazione, debitamente autorizzato all'ingresso nell'Area";

Area a margine Nord dell'asta di manovra ferroviaria

Art.20

La Società Arcelor Mittal Genova assegna e consegna alla Struttura Commissariale l'area in parola meglio indicata nell'allegato, da utilizzare esclusivamente per agevolare il passaggio degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area di parcheggio sita a Sud della strada Guido Rossa;

Art.21

La Struttura Commissariale si impegna che l'area assegnata sarà utilizzata esclusivamente per agevolare il passaggio degli impalcati;

Art.22

La Società Fagioli S.p.a. utilizzerà l'area assegnata solo per il passaggio degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area di parcheggio sita a Sud della strada Guido Rossa;

Art.23

La Società Fagioli S.p.a. dichiara e assume, fin dal momento dell'assegnazione dell'"Area", durante l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione della predetta area e fino al termine della detenzione della medesima, di essere responsabile diretto e altresì tenuto a manlevare e tenere indenne Arcelor Mittal Genova e la Struttura Commissariale, da ogni danno e/o conseguenza di qualsiasi natura derivante da violazioni di legge e/o fonte normativa e disciplinare di ogni livello, ivi incluso quanto stabilito con il presente verbale, posta in essere da propri rappresentanti, preposti, dipendenti, collaboratori, incaricati, autorizzati e comunque soggetti riconducibili alla propria organizzazione, debitamente autorizzato all'ingresso nell'"Area";

Art.24

La Società Fagioli S.p.a. è consapevole che al termine del periodo di consegna temporanea dell'"Area", si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere dall'Area, ogni struttura, attrezzatura, mezzo e bene di ogni genere, provvedendo al rilascio della stessa libera, sgombera e pulita, al ripristino dei luoghi e della attuale recinzione dello stabilimento, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, comunque, non soggetti ad accoglimento della richiesta di proroga;

Art.25

Sottoscrive la presente Convenzione anche la Società Fagioli quale unico utilizzatore di quanto richiesto dalla Struttura Commissariale, con la nota CC-2019-3468 in data 24 luglio 2019, a) l'uso temporaneo di tutta o parte dell'area adiacente alla strada di accesso del personale, b) il passaggio temporaneo degli impalcati dalla banchina di sbarco all'area "SOT", c) l'uso temporaneo dell'area marginale a nord dell'asta di manovra, come meglio individuate dalla planimetria allegate.

Allegati:

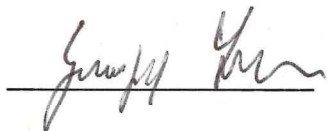
- 1) Area denominata "SOT";

- 2) Area di parcheggio a sud della strada Guido Rossa;
- 3) Area richiesta a Arcelor Mittal (ex parco lamiera);
- 4) Area di transito in Arcelor Mittal;
- * 5) Area marginale a Nord dell'asta di manovra;
- 6) Area assegnata da Arcelor Mittal (ex parco lamiera).

Letto confermato e sottoscritto.

Genova, 06/08/2019

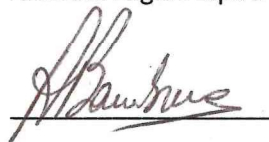
Arcelor Mittal Italia S.P.A.



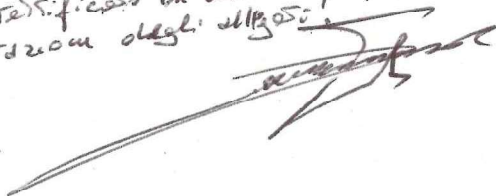
Struttura Commissariale

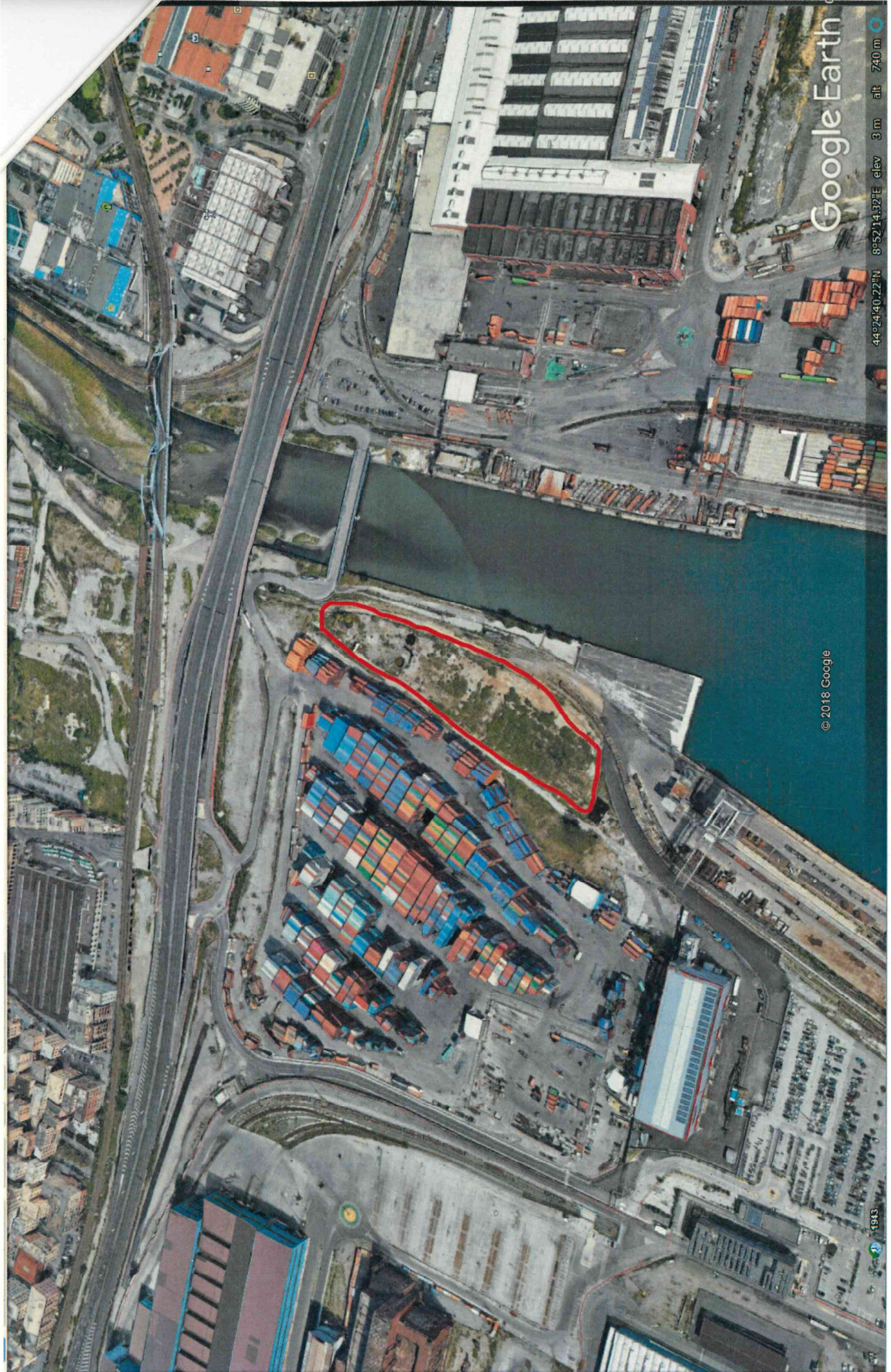


Società Fagioli S.p.A.



* Io sottoscritto Domenico Napoli per intero estore
materiale ho rettificato in data 05/08/19 alla 912
16^{da} la numerazione degli allegati





Google Earth

44°24'40.22"N 8°52'14.32"E elev 3 m alt 740 m

© 2018 Google

A11.3



Google Earth

© 2018 Google

44°24'49.29"N 8°52'41.91"E elev 0 m alt 740 m

An. 2



Google Earth

44°24'43.49"N 8°51'54.43"E elev 49 m alt 743 m

© 2018 Google

1943

A1.3

M.4



s)



a)

All. 5

